

L'Esercizio dell'azione penale e l'Udienza Preliminare

Introduzione

Benvenuti!

In questa lezione tratteremo l'Esercizio dell'azione penale da parte del Pubblico Ministero che, concluse le indagini preliminari, se ritiene gli elementi raccolti idonei a sostenere l'accusa in giudizio, ha più opzioni per esercitare l'azione penale, con o senza l'udienza preliminare.

In particolare, andremo ad approfondire le due forme ordinarie di esercizio dell'azione penale che sono:

- con Citazione diretta a giudizio (art. 550 e s. c.p.p.)
- con Richiesta di rinvio a giudizio, udienza preliminare e decreto che dispone il giudizio (art. 416 e s. c.p.p.)

Bene, non ci resta che cominciare...

La Citazione diretta a giudizio

Per determinati tipi di reati indicati nell'art. 550 c.p.p., si ha il passaggio dalla fase delle indagini a quella processuale, con la Citazione diretta a giudizio dell'imputato da parte del PM innanzi al Tribunale Monocratico, procedimento che può essere definito semplificato, per l'assenza dell'udienza preliminare.

Il PM procede con il decreto di citazione a giudizio per tre tipi di reati:

1. tutte le contravvenzioni, salvo quelle di competenza del Giudice di Pace
2. i delitti puniti con la reclusione non superiore nel massimo a quattro anni o con la multa, solo o congiunta alla pena detentiva, purché, anche in tal caso, non rientranti nella competenza del Giudice di Pace
3. infine, i reati specificamente indicati nell'art. 550, c.2, c.p.p.

Con la Citazione diretta a giudizio si avrà il mutamento della veste da Indagato a quella di Imputato e quindi l'inizio della fase dibattimentale. L'atto di impulso, a firma del PM, è il decreto di citazione diretta a giudizio il cui contenuto ha un duplice valore:

- di contestazione dell'accusa attraverso la formulazione del capo di imputazione e di chiamata in giudizio
- di informazione in favore dell'Imputato delle diverse facoltà concessegli dalla legge come:
 - quella di nominare un difensore di fiducia o, in mancanza, assistenza di un difensore d'ufficio
 - la scelta di un rito alternativo di cui si dirà successivamente
 - e, infine, quella di prendere visione e estrarre copia degli atti presenti nel fascicolo delle indagini preliminari

Nello specifico il decreto di citazione a giudizio contiene:

- le generalità dell'imputato e quelle delle altre parti private, oltre all'indicazione dei difensori
- l'indicazione della persona offesa, qualora risulti identificata

Inoltre, a pena di nullità del decreto, devono essere anche indicati:

- l'enunciazione chiara e precisa del fatto, con indicazione delle circostanze aggravanti e degli articoli di legge contestati
- l'indicazione del Giudice, del giorno, ora e luogo dell'udienza, nonché della data del provvedimento
- l'indicazione della facoltà di nominare un difensore e quella relativa alla scelta del rito alternativo

Infine, ai sensi dell'art. 552, c.2, c.p.p., il decreto è nullo se non preceduto dalla regolare notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari o se non è stato effettuato l'interrogatorio richiesto dall'Imputato nei termini di cui all'art. 415 bis c.p.p.

La Richiesta di rinvio a giudizio

L'altra forma ordinaria dell'esercizio dell'azione penale da parte del PM è quella mediante Richiesta di rinvio a giudizio che determina l'instaurazione dell'Udienza preliminare in riferimento ai reati di competenza:

- del Tribunale in composizione monocratica, esclusi quelli per cui è prevista la Citazione diretta a giudizio
- del Tribunale in composizione collegiale
- della Corte d'Assise

Il Pubblico Ministero, in base all'art. 416, comma 1, c.p.p. deposita la richiesta di rinvio a giudizio nella cancelleria del Giudice per le indagini preliminari, insieme al fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate ed i verbali degli atti compiuti davanti al Giudice per le indagini preliminari. Sul PM grava l'obbligo di trasmettere integralmente gli atti processuali posti a sostegno della richiesta di rinvio a giudizio, senza alcun potere di scelta. Il deposito della documentazione integrale del materiale raccolto nelle indagini preliminari assolve alla c.d. *discovery* in favore dell'Imputato.

Secondo quanto disposto dall'art. 417 c.p.p., la Richiesta di rinvio a giudizio deve contenere:

- le generalità dell'imputato e della persona offesa dal reato qualora ne sia possibile l'identificazione
- l'imputazione, ovverosia "l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge"
- l'indicazione delle fonti di prova acquisite
- la domanda al Giudice di emissione del decreto che dispone il giudizio
- la data e la sottoscrizione del PM

Ai sensi dell'art. 416, c. 1, c.p.p. sono due le ipotesi tassative di nullità della Richiesta di rinvio a giudizio, entrambe determinate dalla lesione del diritto di difesa nella fase intercorrente tra la chiusura delle indagini preliminari e l'instaurazione dell'udienza preliminare e sono l'omissione dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p. o dell'invito all'Indagato a rendere interrogatorio ai sensi dell'art. 375, c. 3, c.p.p. quando questi lo abbia richiesto nei termini di cui all'art. 415 bis, c. 3, c.p.p. Il mancato adempimento degli obblighi di cui al combinato disposto degli artt. 415 bis e 416 c.p.p. integra, secondo giurisprudenza pressoché pacifica, una nullità a regime intermedio ex art. 180 c.p.p., come tale da eccepire entro la deliberazione della sentenza di primo grado.

L'Udienza preliminare e il Decreto che dispone il giudizio

Il Giudice, entro cinque giorni dal deposito della richiesta di rinvio a giudizio, fissa con decreto il giorno, l'ora e il luogo dell'Udienza preliminare in camera di consiglio. Tale udienza ha la funzione di filtro o meglio di controllo di natura processuale volto a verificare la legittimità e il merito dell'esercizio dell'azione penale da parte del PM e di evitare di far arrivare in dibattimento accuse che si prevedono non sostenibili.

Il Giudice dell'udienza preliminare, una volta fissata l'udienza, ne fa dare avviso - almeno dieci giorni prima - con notifica, cui è allegata la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal PM:

- all'imputato
- alla persona offesa della quale risultino agli atti l'identità e il domicilio
- al responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria

Nell'avviso, di cui il PM prende cognizione mediante comunicazione, sono indicate diverse facoltà riconosciute all'imputato:

- prendere visione degli atti e delle cose trasmesse ex art. 416, c. 2, c.p.p.
- presentare memorie e produrre documenti
- rinunciare all'Udienza preliminare, chiedendo il giudizio immediato di cui all'art. 419 c.p.p.

Ulteriore facoltà, non espressamente codificata, è rappresentata dalla richiesta di incidente probatorio, come riconosciuto dalla Corte Costituzionale con la declaratoria di illegittimità costituzionale degli artt. 392 e 393 c.p.p. nella parte in cui non consentivano la possibilità di avvalersene nella fase dell'udienza preliminare.

Il Giudice verifica, quindi, la regolare costituzione delle parti e all'esito, ai sensi dell'art. 420, comma 2, c.p.p. dovrà ordinare la "rinnovazione degli avvisi, delle citazioni, delle comunicazioni e delle notificazioni di cui dichiara la nullità". L'Udienza si svolge con la necessaria partecipazione del PM e del difensore che, se regolarmente citato, ma assente, è sostituito con un difensore d'ufficio a norma dell'art. 97, comma 4, c.p.p. a meno che la sua assenza sia giustificata da un legittimo impedimento, in tal caso l'udienza verrà rinviata.

Non è richiesta, invece, la presenza dell'imputato che ha facoltà di scegliere se partecipare all'udienza. In ogni caso se lo stesso non è stato regolarmente citato, il Giudice dovrà disporre la rinnovazione degli avvisi o notificazioni, necessarie per consentirgli di esercitare la suddetta facoltà. La rinnovazione dell'avviso all'imputato deve essere effettuata non solo quando sussiste la prova che non ha avuto conoscenza senza sua colpa, ma anche quando ciò appare probabile.

In caso di notifica regolare, se l'imputato non è comparso, ma ricorre un legittimo impedimento con assoluta impossibilità a comparire, occorrerà anche in questo caso il rinvio ad una nuova udienza. Diversamente, il Giudice pronuncerà ordinanza che dispone di procedere in assenza, se l'imputato

- ha espressamente rinunciato ad assistere all'Udienza
- ha eletto o dichiarato domicilio
- è stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare
- ha nominato un difensore di fiducia

- ha ricevuto personalmente la notifica dell'avviso dell'Udienza

Quando nei confronti dell'imputato non comparso, non è possibile far valere nessuna delle situazioni appena enunciate, il Giudice dispone il rinvio con un ulteriore tentativo di notificazione personale all'imputato da parte della Polizia giudiziaria. Qualora la notifica risulti impossibile da effettuare personalmente, il Giudice dispone la sospensione del processo con ordinanza. Allo scadere di un anno dalla pronuncia dell'ordinanza di sospensione o anche prima ove se ne ravvisi l'esigenza, il Giudice può disporre nuove ricerche per la notifica all'imputato. Se le ricerche hanno esito positivo, l'ordinanza di sospensione viene revocata e il Giudice fissa la data della nuova udienza, disponendone le relative notifiche ed avvisi.

Esauriti gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti e considerando che ogni questione di carattere preliminare è affrontata nel corso della stessa udienza preliminare, il Giudice dichiara aperta la discussione.

Tra le principali questioni preliminari vanno annoverate:

- le eccezioni di incompetenza per territorio o per connessione che, se accolte, comportano la regressione del procedimento al PM competente

- le questioni inerenti la costituzione di parte civile intervenuta in Udienza preliminare, in particolare la richiesta di esclusione
- le questioni inerenti l'intervento del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, degli enti e associazioni rappresentative di interessi lesi dal reato

Un volta esaminate e risolte le eccezioni preliminari, si apre la discussione con l'esposizione introduttiva del PM, tendenzialmente orientata a confermare la Richiesta di rinvio a giudizio, sulla base dei risultati delle indagini preliminari e dei relativi elementi di prova.

Nello spazio processuale intercorrente tra la requisitoria del PM e le conclusioni delle altre parti, l'imputato può:

- rendere dichiarazioni spontanee

- oppure chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio ai sensi degli artt. 64 e 65 c.p.p. (che sarà il Giudice a condurre, a meno di richiesta di parte di svolgimento nelle forme dell'esame incrociato ex artt. 498 e 499 c.p.p.)

Successivamente a tale fase eventuale, segue la discussione delle parti private nell'ordine di cui all'art. 421, c. 2, c.p.p. che si conclude con la difesa dell'imputato, è concessa una sola replica al PM e ai difensori. Le conclusioni delle parti, in

ogni caso, sono fondate, a norma dell'art. 421, comma 3, c.p.p. sugli atti trasmessi dal PM a sostegno della richiesta di rinvio a giudizio, e sui "documenti ammessi dal Giudice prima dell'inizio della discussione".

L'ultimo comma dell'art. 421 c.p.p. prevede che il Giudice, se ritiene di poter decidere allo stato degli atti, dichiara la chiusura delle discussioni.

Diversamente, se ritiene che le indagini sono incomplete, anziché procedere alla decisione in merito alla sostenibilità dell'accusa in giudizio, dispone lo svolgimento di ulteriori indagini, indicandole al PM, cui è assegnato un termine per l'espletamento e rinvia ad un'udienza che viene immediatamente fissata, onde non determinare la regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari. Nella nuova udienza, già fissata ex art. 421 bis, comma 1, c.p.p. si procederà con una nuova discussione delle parti, nella quale si dovrà verificare se il PM ha adempiuto alle prescrizioni dettate dal g.u.p.

Oltre alla possibilità di disporre la c.d. integrazione investigativa, al Giudice dell'udienza preliminare è attribuita, ex art. 422 c.p.p., la facoltà di "disporre, anche d'ufficio l'assunzione delle prove delle quali appare evidente la decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere". Tale potere è di fatto posto a garanzia della presunzione di innocenza dell'imputato, posto che può essere esercitato soltanto se il risultato che ne deriva è decisivo ai fini dell'emissione della sentenza di non luogo a procedere, in quanto astrattamente configurabile come prova a discarico.

Terminata la discussione delle parti, a norma dell'art. 424 c.p.p. il Giudice procede alla deliberazione, pronunciando sentenza di non luogo a procedere o Decreto che dispone il giudizio. Oltre ai tipici epiloghi dell'udienza preliminare, peraltro, il Giudice, qualora ne ricorrano le condizioni, ha il potere di emettere sentenze dichiarative del difetto di giurisdizione o di incompetenza, ordinando la trasmissione degli atti al PM presso il Giudice competente.

La sentenza di non luogo a procedere deve essere emessa quando l'accusa non è sostenibile in dibattimento, ovvero gli elementi raccolti nelle indagini preliminari e discussi, oltre che, in ipotesi, arricchiti dalle nuove indagini disposte ex art. 421 bis o dalle prove assunte ex art. 422 c.p.p., nell'udienza preliminare, non sono suscettibili di assurgere al rango di prova in dibattimento. A tale conclusione il Giudice per l'udienza preliminare deve pervenire, sempre nell'ottica prognostica della superfluità del dibattimento, anche quando gli elementi acquisiti risultano "insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio". In ogni caso il gup emette la medesima sentenza in assenza di condizioni di procedibilità, oppure in presenza di una causa di giustificazione.

Nel caso in cui, il Giudice, considera sostenibile l'accusa in dibattimento, emette il decreto che dispone il giudizio, il cui contenuto è analiticamente specificato dall'art. 429 c.p.p. e le cui funzioni principali consistono nella *vocatio in iudicium* dell'imputato e nella contestazione allo stesso dell'accusa, come visto per il decreto di citazione a giudizio.

Tra i requisiti indicati nell'art. 429, comma 1, c.p.p. sono previsti a pena di nullità del decreto:

- l'identificazione dell'imputato
- l'individuazione dell'oggetto dell'accusa e cioè il capo di imputazione
- nonché le indicazioni indispensabili per completare la chiamata in giudizio (luogo, data, ora della prima udienza dibattimentale)

Conclusioni

Bene, siamo giunti alla fine di questa video lezione.



Ti ricordo che abbiamo approfondito la fase dell'esercizio dell'azione penale da parte del Pubblico Ministero che, concluse le indagini preliminari, se ritiene gli elementi raccolti idonei a sostenere l'accusa in giudizio, ha più opzioni per esercitare l'azione penale, con o senza l'udienza preliminare.

In particolare, abbiamo esaminato le due forme ordinarie di esercizio dell'azione penale che sono:

1. con Citazione diretta a giudizio (art. 550 e s. c.p.p.)

2. con Richiesta di rinvio a giudizio, Udienza preliminare e Decreto che dispone il giudizio (art. 416 e s. c.p.p.)

Grazie per l'attenzione!